

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1219 del 10/03/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI SAN SAVINO (ARN315) COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO ; MODIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1265 del 10/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci MARZO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI SAN SAVINO (ARN315) COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO – MODIFICA

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n. 2153 del 20/12/2021 aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/20216 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati e dalle reti fognarie ad essi afferenti;
- n. 2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento

di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il “Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

RICHIAMATO il Provvedimento AUA n. 2888 del 08/06/2022 di autorizzazione dell’agglomerato San Savino (ARN315);

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell’autorizzazione richiesta;

ACQUISITA con prot. 184178 del 09/11/2022, l’istanza di Hera S.p.A riferite all’agglomerato di Cattolica-Misano-Valconca - successivamente rettificata in agglomerato San Savino con nota prot. 36674 del 01/03/2023 - di modifica sostanziale dell’agglomerato San Savino (ARN315), per integrazione dello scarico **35 SFAM di Montescudo-Monte Colombo**, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale

DATO ATTO che con nota PG 188630 del 16/11/2022 è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi della DGR 569/19, per lo scarico **35 SFAM di Montescudo-Monte Colombo** in quanto recapita seppur indirettamente in corsi d’acqua demaniali;

- Comune di **Montescudo-Monte Colombo** per eventuale comunicazioni in merito all’impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di **Montescudo-Monte Colombo** non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

ACQUISITA dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile con prot. 196940 del 30/11/2022 la richiesta di integrazioni per lo scarico **35 SFAM di Montescudo-Monte Colombo**, inoltrata a Hera S.p.A. con nota prot.199808 del 05/12/2022;

DATO ATTO che la DGR 2153/21 prevede che gli scarichi ancorché già realizzati alla data di pubblicazione della delibera stessa, essendo funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, possono essere autorizzati nelle more della valutazione idraulica, qualora questa non sia compatibile con i tempi di conclusione del procedimento, subordinando l’autorizzazione alla acquisizione nel corso della durata della stessa del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall’Autorità idraulica competente;

ACQUISITA da Hera S.p.A. con prot. 650 del 03/01/2023 la nota con la quale chiede la proroga di un anno per produrre la documentazione tecnica richiesta dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell’agglomerato San Savino con la integrazione dello scarico **35 SFAM di Montescudo-Monte Colombo** con la prescrizione che Hera Spa invii le integrazioni richieste dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile entro un anno dall’adozione del presente atto;

DATO ATTO che l’istanza riguarda il seguente scarico di cui si riportano i riferimenti nella tabella sottostante;

N° scarico	Tipologia scarico	Coordinate Nord	Coordinate Est	Comune	Ricettore	Bacino
35	SFAM	4869557	2339463	Montescudo- Monte Colombo	fosso campestre	Melo

DATO ATTO che la scheda dello scarico di cui alla tabella sopra è agli atti dello scrivente Servizio;

RITENUTO opportuno revocare il precedente provvedimento AUA n. 2888 del 08/06/2022 in modo da riportare in un unico atto tutti gli scarichi dell'agglomerato San Savino (ARN315) comprensivi degli aggiornamenti di cui al presente provvedimento e le relative prescrizioni, al fine di agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria, che sussistano i presupposti per la modifica sostanziale del precedente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2888 del 08/06/2022, dell'agglomerato San Savino (ARN315);

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI MODIFICARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con determinazione n. 2888 del 08/06/2022, per l'esercizio dell'impianto di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato di San Savino (ARN315) comune di Montescudo-Monte Colombo, gestito da Hera spa, avente sede legale in Comune di Bologna via Carlo Berti Pichat n.2/4 (C.F./P.IVA BO 04245520376) autorizzando le modifiche riportate in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente modifica di AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
- **l'Allegato A1** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue urbane posti lungo la rete fognaria;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:

- Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento dell'impianto o della rete fognaria che determini variazioni quali-quantitative significative degli scarichi o spostamenti significativi dei punti di scarico;

3c) Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la validità della presente AUA è fissata pari a 15 anni a partire dal 25/09/2017 (decorrenza del primo provvedimento finale di AUA del Suap riferita all'agglomerato di Cattolica-Valconca) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per Arpae, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e delle condizioni dichiarate dal gestore, vengono svolte dal Servizio Territoriale di Rimini;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a Arpae, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Il presente provvedimento è trasmesso ad Hera Spa, al Servizio territoriale di Arpae Rimini a cui sono demandati i compiti di controllo, Azienda Usi della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna e comune di Montescudo-Monte Colombo;
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia delle istanze e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Gli atti autorizzativi già rilasciati dalla Provincia di Rimini o da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;
14. Di revocare il Provvedimento AUA n. 2888 del 08/06/2022, in quanto sostituito dal presente Provvedimento;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Condizioni

- L'agglomerato di San Savino (ARN315) conta circa 987 a.e. per cui rientra nella classe degli agglomerati compresi tra 200 e 2.000 a.e.;
- lo scarico identificato dal n. 11 OX, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 4867864 Nord e 2327400 Est recapita in fosso campestre ricadente nel bacino idrico del rio Melo;
- alla rete sono allacciati solo scarichi domestici;
- l'impianto di depurazione di San Savino è sottoposto ad un trattamento biologico a fanghi attivi, comprensivo delle fasi di denitrificazione e disinfezione finale della potenzialità di progetto pari a 1150 a.e.;
- l'impianto è dotato di uno scolmatore di piena (SFAM) sul collettore finale a valle della grigliatura fine, in quanto la separazione delle reti nell'agglomerato è da considerarsi comunque parziale, avente medesime coordinate dello scarico del depuratore;
- il rapporto di diluizione dello scaricatore di piena, espresso come multiplo della portata media in tempo secco è pari a 4:1;
- lo scaricatore di piena è del tipo Vortex;
- la superficie del bacino scolante, di tipo residenziale, è pari a 13 ha;

Prescrizioni per lo scarico del depuratore

- a. lo scarico è soggetto al rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti alla Tab. 3 della D.G.R. 1053/2003 riferita alla classe di consistenza 200-2.000 a.e.;
- b. Il gestore dovrà effettuare almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto, riferiti ai parametri Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, riportando nella documentazione che certifica i suddetti autocontrolli la modalità di campionamento;
- c. I limiti si intendono per le normali condizioni di funzionamento dell'impianto, sono esclusi i periodi di avviamento, arresto ed eventuali guasti, nonché i periodi transitori necessari al ritorno a regime, sempre che il gestore li abbia comunicati all'autorità competente preventivamente;
- d. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile ed attrezzato per il campionamento da parte degli organi di controllo in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- e. il gestore ha l'obbligo di prevedere una puntuale asportazione e allontanamento dei fanghi derivanti dalla grigliatura meccanizzata, in maniera tale che l'accumulo degli stessi presso il punto di origine non favorisca il generarsi di esalazioni maleodoranti;
- f. il gestore dovrà garantire assistenza specializzata che attui un programma ordinario di manutenzione del sistema complessivo di scarico, in modo da mantenere in perfetta efficienza l'impianto e compilare il libro di conduzione dell'impianto inerente la gestione e la manutenzione;
- g. il gestore dovrà tenere sempre a disposizione un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da poter provvedere con immediatezza alla sostituzione delle parti in esercizio, nel caso di loro avaria;
- h. le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenute soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, avendo cura di effettuare costanti operazioni di pulizia;
- i. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato, con obbligo di prevedere un percorso documentato sullo smaltimento degli stessi; la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- j. attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui ed evitare esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- k. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, Azienda USL e Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- l. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla capacità dell'impianto;

- m. L'eventuale allaccio di scarichi industriali alla rete fognaria comporterà l'adeguamento dell'impianto stesso ai valori limite di emissione previsti dalla tab.3 all. 5 Parte terza DLGS 152/06 con necessità di riesame dell'autorizzazione allo scarico;

Allegato A1 (scolmatori lungo la rete)

Condizioni

La rete fognaria dell'agglomerato di San Savinio è di tipo misto. Lungo la rete unitaria è presente l' impianto di sollevamento (SFEM) che può scaricare in caso di pioggia, quando la portata supera la capacità di sollevamento delle pompe o la capacità di invaso della rete, dopo l'esaurimento del volume di stoccaggio della vasca di alloggiamento delle pompe. L'attivazione dello scolmatore serve ad evitare l'allagamento a monte causa esaurimento del volume di invaso della rete. Tutti gli impianti di sollevamento possono causare fuoriuscite in caso di avaria degli impianti. Tali sversamenti sono da considerare accidentali e non prevedibili. L'impianto è dotato di telecontrollo per la segnalazione dell'avaria. Lungo la rete è inoltre presente uno scolmatore SFAM ("troppo pieno" lungo la rete, privo di impianti elettromeccanici) atto a scaricare la portata in eccesso in caso di eventi meteorici intensi;

SFEM

Gli scolmatori contrassegnati dalla sigla SFEM sono scolmatori che derivano da impianti di sollevamento posti lungo una rete mista.

N° id	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino Idrico	Nome Sollevamento	telecontrollo
10V	4867813	2326308	Montescudo-Monte Colombo	Cà Marano 623	Fosso Temisi	Melo	Cà Marano	si

SFAM

Gli scolmatori contrassegnati dalla sigla SFAM sono dei "troppo pieni" lungo la rete, privi di impianti elettromeccanici posti lungo una rete mista.

N° id	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino Idrico
35	4869557	2339463	Montescudo- Monte Colombo	Via Calamino San Savino	fosso campestre	Melo

Prescrizioni per gli scarichi lungo la rete:

- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- gli scarichi, contraddistinti dalla sigla SFAM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle, e per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- in caso di avaria dell'impianto di sollevamento il Gestore dovrà attivare la procedura di emergenza, in modo da evitare la fuoriuscita di liquami, che prevede il pronto intervento di squadre operative e la tempestiva comunicazione agli enti di controllo; nel caso non sia possibile evitare la fuoriuscita di liquami, il gestore dovrà prontamente provvedere al contenimento degli stessi e successiva bonifica; al termine delle operazioni dovrà inviare ad Arpa, Comune e Agenzia per la protezione civile e sicurezza territoriale;
- il gestore dovrà adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le aperture dello scolmatore, compreso lo sfruttamento del volume di invaso della rete;

- e) il gestore deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
- f) attraverso la corretta e periodica manutenzione della rete fognaria si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
- g) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte delle Autorità di controllo;
- h) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- i) attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui sono inseriti gli scarichi si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
- j) al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- k) il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpa di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, e al Comune di riferimento di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- l) il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica significativa, che si intende realizzare sulla rete fognaria in particolare per l'introduzione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria; i nuovi scolmatori dovranno essere progettati con rapporto di sfioro maggiore o uguale a 5, evitando altresì rapporti di sfioro troppo alti per non trasferire a valle portate elevate di acque meteoriche;
- m) il gestore, nella progettazione e realizzazione delle reti, dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'ingresso di acque meteoriche non inquinate nella rete fognaria di tipo misto in modo da non sovraccaricare il sistema e ridurre le aperture degli scolmatori;
- n) per lo scarico 35 SFAM di Montescudo-Monte Colombo il gestore dovrà provvedere ad integrare la documentazione richiesta dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile già inviata direttamente al gestore stesso, richiamata in premessa, entro un anno dall'adozione del presente provvedimento AUA ai sensi della DGR. n. 2153 del 20/12/2019 lett. 5);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.